

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2021 avente ad oggetto: “ Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, ai sensi della legge 160/2019. Approvazione relativi regolamenti”**

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 13 del 18/03/2021 , relativa al Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

Visto l’art. 1, comma 821, della legge 160/2019 nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale che prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;

Visto l’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Dato atto che:

- i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**

- l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che **“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;**

- i Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l’organo deve esprimere il proprio parere: **f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l’occupazione del suolo e per l’applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.**

Considerato che:

- con l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite:

- la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;

- con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite:

- la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507;
- il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Accertato che:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che i suddetti regolamenti sono formulati:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.
- sono **coerenti, congrui ed attendibili** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Esprime

ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000

Parere Favorevole alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:

n. 13 del 18/03/2021, relativa al regolamento per il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Gesù Sive Salvadori

